



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 22/11/2022

FATTO

Il ricorrente a mezzo rappresentante volontario riferisce di aver sottoscritto in data 17.3.2009 un contratto di finanziamento presso un rivenditore convenzionato con l'intermediario convenuto che contestualmente ha rilasciato anche una carta di credito *revolving*.

Osserva che il contratto è stato promosso e concluso da un soggetto non abilitato (come si evince dal timbro e dalla firma del rivenditore del bene), in violazione dell'art 3 d.lgs. 25/09/1999, n. 374 e del relativo regolamento n. 485 del 13/12/2001, emanato con decreto del ministero dell'economie e finanze.

Ciò premesso, chiede la restituzione dell'eccedenza percepita, quantificata in € 6.911,24 a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex lege, oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite.

L'intermediario si è costituito preliminarmente precisando che il ricorrente ha presentato, tramite il medesimo rappresentante legale, un altro ricorso avente ad oggetto le medesime contestazioni riferite a un altro contratto. Ha chiesto pertanto, di riunire i due procedimenti anche per esigenze di economia processuale.

Con separato ricorso il ricorrente riferisce di aver sottoscritto in data 24.06.2009 un contratto di finanziamento presso un rivenditore convenzionato con l'intermediario convenuto che contestualmente ha rilasciato anche una carta di credito *revolving*.



Osserva anche in questo caso che il contratto è stato promosso e concluso da un soggetto non abilitato (come si evince dal timbro e dalla firma del rivenditore del bene), in violazione dell'art 3 d.lgs. 25/09/1999, n. 374 e del relativo regolamento n. 485 del 13/12/2001, emanato con decreto del ministero dell'economie e finanze.

Ha chiesto la restituzione dell'eccedenza percepita, quantificata in € 4.685,76 a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex lege, oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite.

Nel merito delle contestazioni l'intermediario ha evidenziato che nel marzo 2009, il cliente ha chiesto l'apertura di una linea di credito finalizzata all'acquisto di un bene per un importo pari a € 343,81 con piano di rimborso rateale predeterminato. Nel giugno 2009, poi, ha sottoscritto un'altra richiesta di apertura di una linea di credito per l'acquisto di un bene per la somma pari a € 1.662,33.

Nei rispettivi contratti sono riportate le condizioni economiche e contrattuali (predisposte con un testo leggibile e di facile comprensione, in modo da fornire un'informazione corretta, chiara ed esaustiva) che il cliente ha espressamente dichiarato di ben conoscere e di accettare, in conformità a alla normativa di riferimento.

Assume la convenuta che l'utilizzo delle linee di credito è sempre stato costante e continuativo nel tempo, rispettivamente pari a € 20.848,04 (per il primo contratto) e a € 16.829,21 (per il secondo) in tutte le sue possibili funzionalità. Del resto, parte ricorrente ha sempre ricevuto, sin dall'inizio del rapporto, con cadenza mensile, la documentazione contabile (estratti conto del rapporto) come contrattualmente previsto senza mai sollevare alcuna contestazione in merito.

Soltanto dopo oltre 13 anni dalla sottoscrizione delle richieste di finanziamento, il ricorrente ha eccepito un presunto vizio genetico dei contratti dedotti per violazione (a suo dire) dell'art. 3 d.lgs 25/09/1999 n. 374 e del relativo regolamento emanato con decreto del ministro dell'economia e finanze n. 485 del 13/12/2001.

I contratti in esame, stipulati presso punti vendita convenzionati in conformità alla prassi bancaria, alla normativa e agli orientamenti assunti in materia, sono del tutto validi secondo la resistente e produttivi di effetti poiché conclusi nel rispetto del D.M. n. 485 del 13/12/2001 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 374/99) il quale chiarisce che non integra l'esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione delle carte di pagamento né la promozione e la conclusione di contratti per l'acquisto di beni o servizi sulla base di convenzioni fra venditori e intermediari finanziari (all'art. 2.2) oltre a prevedere che "Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle banche..." (art. 7.2).

Il comunicato n. 1255 del 01/2006 di Banca d'Italia (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006), avente ad oggetto l'"Attività bancaria fuori sede", inoltre, prevede la possibilità di collocamento dei prodotti bancari da parte di soggetti convenzionati che svolgono in via principale un'attività commerciale/professionale cui è funzionale la distribuzione di prodotti bancari.

La più recente giurisprudenza di merito, in casi praticamente identici, ha confermato secondo la resistente la validità e l'operatività del contratto di apertura di linea di credito *revolving* con carta presso il venditore di beni.

Deduce la resistente che i contratti in contestazione, infine, sono stati stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010, che per la prima volta ha qualificato come "esercizio di attività finanziaria" il collocamento delle carte di credito. Tale circostanza conferma ulteriormente la validità dei contratti e delle modalità di vendita.

Alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di declaratoria di nullità dei contratti ex adverso formulata sarebbe infondata.



DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il collocamento di 2 linea di credito "revolving" da parte di un soggetto non abilitato (un rivenditore di beni), in violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 374/99 e del Regolamento MEF n. 485/2001.

L'intermediario ha fatto presente che il ricorrente ha presentato, tramite il medesimo rappresentante volontario, un altro ricorso avente ad oggetto la medesima contestazione ed ha chiesto, pertanto, di riunire i due procedimenti.

Il Collegio, per ragioni di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva, ha in via pregiudiziale disposto la riunione tra i ricorsi (nn. 1150698/22 e 1150698/2022).

Parte ricorrente ha chiesto rispettivamente la restituzione di € 6.911,24, e di € 4.685,76 pari all'importo percepito in eccedenza dall'intermediario secondo il ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento al tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite.

Le domande devono essere accolte nei limiti di seguito precisati, sulla scorta dell'orientamento dei Collegi territoriali dell'Arbitro.

La questione relativa alla legittimazione del fornitore di un bene o di un servizio a svolgere attività di promozione e conclusione di una linea di fido "revolving" è stata più volte affrontata dai Collegi territoriali, i quali hanno riconosciuto che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è comunque ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito "revolving".

Sulla scorta degli orientamenti dei Collegi è infondata l'eccezione concernente la non applicabilità dell'art. 12 del D.lgs 141/2010 al contratto de quo, essendo questo stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della previsione normativa, affermando che: "già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 13/8/2010 n. 141, era previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 25/9/1999 n. 374 e dall'art. 2 del D.M. 13/12/2001 n. 485 che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento era ex lege riservato agli agenti in attività finanziaria.

Secondo il comma 2, lettera b) del summenzionato art. 2 del D.M. 485/2001, ai fornitori di beni e servizi era consentita la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento solo se finalizzati unicamente all'acquisto dei loro beni e servizi.

Invero, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.M.485/2001, era, parimenti, esclusa dalla sopraccennata riserva disposta ex lege, anche la distribuzione di carte di pagamento, che, tuttavia, sono all'evidenza degli strumenti diversi dalle carte revolving; quest'ultime, infatti, com'è noto, sono una speciale tipologia di carte di credito, la cui caratteristica risiede nel consentire al loro titolare di fare acquisti, indipendentemente dall'esistenza di fondi disponibili su un conto collegato, per poi ripagare il formatosi debito nei confronti dell'istituto finanziario con delle rate mensili, calcolate sulla base di un tasso d'interessi previamente concordato.

Occorre aggiungere che con comunicazione del 20/4/2010, la Banca d'Italia, nel prendere in considerazione il comparto del credito revolving concesso attraverso l'emissione di carte di credito, tenne a richiamare gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della illustrata normativa, rammentando e non introducendo (come invece allude l'intermediario nelle sue contropliche) il principio secondo il quale l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito *revolving* non configurava un credito finalizzato e non poteva, perciò,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto a agenti in attività finanziaria” (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 25085/2021).

Accertato il mancato rispetto della normativa di settore, i Collegi accolgono la domanda di nullità del contratto, attesa la violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all’art. 2033 c.c. con riferimento agli interessi pagati in misura superiore al tasso legale; agli alti costi eventualmente connessi., con l’aggiunta che la determinazione del quantum operata dall’attuale ricorrente dell’obbligazione restitutoria posta in capo all’intermediario comporterebbe un’attività contabile (e quindi consulenziale) che non rientra nelle prerogative dell’ABF (cfr. in tal senso la decisione del Collegio di Palermo n. 25085/2021).

Alla stessa stregua può essere accolto il presente ricorso.

In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 5966/2022, che ha ritenuto di confermare l’orientamento sinora consolidatosi, accertando la nullità del contratto di finanziamento (poiché viene in rilievo un contratto posto in essere a fronte di “abusivismo”), richiamando per analogia anche l’art. 167 del Codice delle assicurazioni private, che prevede espressamente la nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio, accertata la nullità dei contratti, dichiara l’intermediario tenuto alla retrocessione degli interessi e delle altre voci di costo nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO